

BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

aggiornamento: 19 ottobre 2015

Nota: *il Bollettino delle leggi regionali curato dalla Direzione Legislazione Mercato Privato dell'Ance viene pubblicato con cadenza periodica al fine di segnalare la pubblicazione di provvedimenti normativi regionali (leggi, regolamenti, delibere) di interesse per il settore edilizio. Le schede sintetiche riportate nella prima parte del Bollettino costituiscono un approfondimento specifico solo per alcune leggi regionali di maggior rilievo riferite alle materie: governo del territorio, edilizia, tutela ambientale, semplificazioni amministrative.*

SCHEDE NORMATIVE

ABRUZZO	<p><i>Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese</i></p> <p>LR n. 29 dell'8/10/2015 – BUR n. 105 del 14/10/2015 speciale</p>	MATERIA
	<p>La legge, composta da un unico articolo, mira a tutelare l'ambiente e l'ecosistema del tratto di mare dell'intero perimetro costiero della Regione Abruzzo, vietando quelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi che possono comprometterlo. Tale divieto concerne anche i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.</p> <p>È fatta salva l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	TUTELA AMBIENTALE PIANIFICAZIONE

BASILICATA	<p><i>Incentivi per la manutenzione e la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali o rifiuti contenenti amianto</i></p> <p>LR n.42 del 24/9/2015 – BUR n. 40 del 28/9/2015</p>	MATERIA
	<p>La legge prevede la concessione di contributi, fino a un massimo di 5 mila euro, ai cittadini che intendono effettuare interventi di rimozione, manutenzione e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti nei propri immobili. I finanziamenti saranno erogati fino alla concorrenza delle somme disponibili, che per il 2015 ammontano a 300 mila euro. Possono accedere al contributo non solo i proprietari degli immobili ma anche coloro che hanno la disponibilità di edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare.</p> <p>I contributi possono essere concessi anche in caso di rimozione, manutenzione e smaltimento di piccole quantità di materiali o rifiuti contenenti amianto, ovvero di peso pari o inferiore a 1.200 kg..</p>	TUTELA AMBIENTALE RIMOZIONE AMIANTO

CAMPANIA	<p><i>Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015</i></p> <p>LR n. 11 del 14/10/2015 – BUR n.60 del 14/10/2015</p>	MATERIA
	<p>Emanata, anche in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ed in particolare con le Comunicazioni della Commissione Europea COM(2011)78 del 23 febbraio 2011 (Small Business Act) e COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (Better regulation for better results) nonché alla luce delle proposte formulate dall'OCSE nel rapporto denominato Better Regulation Europe: Italy, la legge annuale di semplificazione introduce strumenti per ridurre gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, nonché gli oneri finanziari e amministrativi a carico delle imprese.</p> <p>Si prevede in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attivazione della semplificazione anche attraverso la digitalizzazione per permettere, ad esempio, a cittadini ed imprese la presentazione di dichiarazioni ed istanze digitali e per eliminare ridondanze di dati, documenti, modulistica al fine di ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi diretti ed indiretti. • La predisposizione di testi unici soprattutto con riguardo alle seguenti materie: agricoltura; attività produttive; turismo; commercio; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia per quanto di competenza regionale. • L'emanazione da parte della Giunta regionale di un regolamento che stabilisca i termini (certi) per la conclusione dei procedimenti amministrativi; • Il divieto di richiesta di documenti in possesso dell'Amministrazione. Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza della Regione, i competenti uffici della amministrazione regionale sono, infatti, tenuti ad acquisire d'ufficio e in modalità telematica, ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 i dati e i documenti necessari che siano già in loro possesso o direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni centrali o periferiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in tema di controlli. • Sanzioni per la burocrazia inefficiente. <p>Il Titolo III riguarda le semplificazioni in materia in materia di attività economiche e liberalizzazioni per l'esercizio dell'attività di impresa.</p> <p>L'articolo istituisce lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive al fine di semplificare la vita produttiva dei cittadini e rendere concretamente possibile l'apertura di una nuova impresa in tempi certi e brevi.</p> <p>Il SURAP si occuperà ad esempio di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) di informazione relativa alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, alle normative applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili per le imprese; b) di collegamento tra gli operatori ed i SUAP territorialmente competenti; c) di supporto e chiarimenti alle imprese al fine di favorire la libertà di iniziativa economica, d'impresa, d'insediamento e di esercizio; d) di assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi nel territorio regionale. 	SEMPLIFICAZIONE

EMILIA ROMAGNA	<p><i>Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).</i></p> <p>LR n. 16 del 5/10/2015 – BUR n. 253 del 5/10/2015 speciale</p>	MATERIA
	<p>La Regione, coerentemente agli indirizzi comunitari, con la legge 16/2015 intende facilitare la transizione verso “un’economia circolare”: un modello che pone al centro la sostenibilità del sistema, in cui non ci sono prodotti di scarto e in cui le materie vengono costantemente riutilizzate. Si tratta di un sistema opposto a quello definito “lineare”, che parte dalla materia e arriva al rifiuto.</p> <p>L’economia circolare è dunque un sistema in cui tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun’altro.</p> <p>Il passaggio ad un’economia più circolare è al centro dell’agenda per l’efficienza delle risorse stabilita nell’ambito della strategia Europa 2020.</p> <p>La legge, che si compone di 11 articoli, sostiene l’adozione di misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia, con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, in conformità con quanto previsto dalla Direttiva Quadro in materia di rifiuti 98/2008/CE (c.d. “gerarchia di priorità per la gestione dei rifiuti) attraverso disposizioni di indirizzo per la programmazione ed il finanziamento degli interventi ambientali tramite il gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica.</p> <p>L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge:</p> <p>a) i criteri di incentivazione sulla base dei risultati di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio;</p> <p>b) i criteri per l'attuazione della tariffa puntuale;</p> <p>c) l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).</p>	TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI

FRIULI VENEZIA GIULIA	<i>Norme regionali in materia di beni culturali.</i>	LR n. 23 del 25/9/2015 – S.O. n. 36 al BUR n.39 del 30/9/2015	MATERIA
	<p>Dopo la legge sulla Promozione delle Attività culturali, approvata lo scorso anno la Regione Friuli Venezia Giulia ha operato una riforma più organica nel settore dei Beni culturali.</p> <p>Gli interventi regionali in materia sono attuati perseguendo gli obiettivi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) incentivare la collaborazione e gli accordi fra soggetti pubblici, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative; b) promuovere le iniziative internazionali, anche favorendo la partecipazione dei soggetti operanti nei vari settori della valorizzazione dei beni culturali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea; c) promuovere e valorizzare le relazioni tra beni culturali, paesaggistici e contesti territoriali; d) promuovere e facilitare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo; e) diffondere la conoscenza del patrimonio culturale regionale; f) favorire la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale. <p>Si segnalano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'articolo 5 che istituisce il sistema museale regionale; • l'articolo 12 sugli ecomusei; • l'articolo 13 sulle Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali. 		BENI CULTURALI

FRIULI VENEZIA GIULIA	<i>Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo</i> LR n. 21 del 25/9/2015 – S.O. n. 36 al BUR n.39 del 30/9/2015	MATERIA
	<p>La legge n. 21/2015 si inserisce nel percorso di rivisitazione complessiva delle norme che porterà alla definitiva Riforma del sistema regionale della pianificazione. L'obiettivo è, da una parte, di semplificare e di riordinare il campo delle varianti di livello comunale in ossequio ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza e, dall'altro, quello del contenimento del consumo di suolo.</p> <p>Per quanto concerne gli aspetti della semplificazione si è inteso raggiungere tale obiettivo definendo specificamente le varianti pianificatorie di portata locale che devono essere assunte in autonomia dai singoli Comuni senza che siano necessarie altre approvazioni a livelli superiori.</p> <p>Il Capo III "Integrazioni alla legge regionale 5/2007 in materia di zone produttive e commerciali" integra la LR 5/2007, dettando nuove disposizioni sulla formazione delle varianti urbanistiche soggette ad esame ed esecutività regionale, per quanto riguarda il tema delle previsioni produttive e di quelle commerciali.</p> <p>Si tratta di disposizioni particolari che si rendono necessarie nel quadro delle finalità di una maggiore attenzione e salvaguardia dei suoli. A tal fine la legge introduce una nuova disposizione transitoria alla LR 5/2007 al fine di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori riduzioni di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito delle relazioni e degli effetti territoriali indotti dall'insediamento di attività produttive (industriali, artigianali e commerciali).</p> <p>Il nuovo art. 63-quinques stabilisce le condizioni di ammissibilità per prevedere nuove zone D e H, o l'ampliamento di quelle esistenti, imponendo la dimostrazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dell'ulteriore comprovato fabbisogno insediativo rispetto a quello previsto negli strumenti urbanistici comunali in vigore, riconducibile a dinamiche o andamenti socioeconomici di nuova evidenza; 2) della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni corrispondenti; 3) della prevalente occupazione dei volumi extraresidenziali già edificati sui volumi complessivamente esistenti nelle zone D e H; 4) dell'area d'influenza degli agglomerati industriali d'interesse regionale; 5) dell'eventuale esistenza di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), dovendo le stesse costituire riferimento localizzativo prioritario per l'insediamento di nuove attività artigianali e industriali; 6) la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa; 7) la congruità commerciale dei piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa; 8) la compatibilità urbanistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura. <p>Tali condizioni non si applicano alle zone destinate agli insediamenti industriali per attività estrattive esistenti e di progetto, mentre il divieto di trasformazione di zone di tipo F (di rilevante interesse ambientale) o di zone di tipo E (agricole) trova applicazione unicamente per la localizzazione di nuovi esercizi di vendita di grande struttura.</p>	GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE CONSUMO DEL SUOLO

LOMBARDIA	<p><i>Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo</i></p> <p>LR n.27 dell' 1/10/2015 – BUR n. 41 del 9/10/2015 suppl.</p>	MATERIA
	<p>Le principali linee di intervento della legge, che detta disposizioni in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valorizzazione della filiera dell'attrattività attraverso la cooperazione tra soggetti pubblici e privati per la costruzione di prodotti turistici innovativi; • semplificazione amministrativa delle procedure per le imprese del turismo e della filiera dell'attrattività; • promozione di accordi e collaborazioni inter-istituzionali; creazione di reti di imprese e di contratti di rete; • ammodernamento, potenziamento e riqualificazione delle strutture e delle infrastrutture turistiche; • promozione del turismo accessibile e turismo sostenibile; • programmazione turistica triennale e pianificazione operativa annuale degli obiettivi e delle linee principali di sviluppo; • istituzione di nuovi strumenti finanziari (sviluppo di un sistema lombardo per le garanzie e il credito, sostegno all'innovazione, allo start-up di impresa). <p>L'art. 8 promuove il partenariato quale modalità che permette la più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e privati che concorrono all'attrattività del territorio. A tal fine possono essere stipulati accordi e convenzioni tra enti pubblici, reti di imprese, consorzi turistici, organizzazioni imprenditoriali, associazioni di categoria, associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale e altri soggetti della filiera dell'attrattività, quali i sistemi turistici, per la valorizzazione di destinazioni turistiche e aree esperienziali quali ambiti dotati di risorse, infrastrutture e prodotti.</p> <p>Per quanto riguarda la programmazione il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio lombardo con validità triennale, che individua:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'analisi del contesto internazionale e nazionale e i trend del settore; b) lo stato di fatto delle politiche attivate dalla Regione negli anni precedenti; c) gli obiettivi e le linee principali di sviluppo e di intervento. <p>Il Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio lombardo si attua con lo strumento del Piano annuale che individua e determina:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) interventi per la comunicazione e promozione dell'offerta e per la diffusione dell'immagine e del prodotto turistico della Lombardia in Italia e all'estero; b) il programma delle proprie iniziative promozionali e delle manifestazioni nazionali e internazionali, delle fiere e delle esposizioni alle quali la Regione partecipa; c) le modalità della partecipazione alle iniziative regionali delle autonomie locali e funzionali, degli operatori privati e delle associazioni rappresentative delle imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione; d) le attività innovative e di carattere sperimentale; e) i criteri e le modalità per l'individuazione di progetti da attuarsi, anche attraverso apposite convenzioni; f) gli strumenti per l'attivazione delle sinergie intersettoriali connessi allo sviluppo dell'attrattività del territorio. 	TURISMO SEMPLIFICAZIONE

Una nuova disciplina viene introdotta anche per le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere con l'obiettivo di garantire condizioni di concorrenza leale tra tutti i soggetti che si occupano di ricettività turistica.

Le strutture ricettive alberghiere vengono suddivise in

- a) alberghi o hotel;
- b) residenze turistico-alberghiere;
- c) alberghi diffusi;
- d) condhotel.

Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in:

- a) case per ferie;
- b) ostelli per la gioventù;
- c) foresterie lombarde;
- d) locande;
- e) case e appartamenti per vacanze;
- f) bed & breakfast;
- g) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi;
- h) aziende ricettive all'aria aperta.

L'Art. 72 riguarda la concessione di contributi per iniziative riguardanti:

- a) acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento di immobili da destinarsi alle attività delle imprese di cui all'articolo 70, comprese le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate dalla presente legge e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento e valorizzazione di strutture e infrastrutture complementari o sussidiarie all'attività turistica e ricettiva e all'attrattività del territorio, compresi beni di elevato valore storico e artistico, anche contemporaneo.

Possono beneficiare dei contributi i soggetti privati, anche diversi dai proprietari del bene, purché ne abbiano la disponibilità, i comuni, i consorzi, le unioni di comuni, le province, la Città metropolitana di Milano, le comunità montane, gli enti e le associazioni, le fondazioni senza fini di lucro e le società con partecipazione di capitale pubblico.

L'art. 75 incentiva gli interventi per il turismo sostenibile.

A tal fine la Giunta regionale disciplina forme di contribuzione e di agevolazione a favore di imprese turistiche e dell'attrattività territoriale, per gli interventi destinati a realizzare:

- a) azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo idrico e di energia, nonché di ridurre o eliminare i rifiuti, le emissioni in atmosfera e l'inquinamento acustico;
- b) interventi per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito da norme nazionali e comunitarie;
- c) misure che consentono la produzione di energia, generata tramite processi che si avvalgono prevalentemente di fonti di energia rinnovabile;
- d) azioni finalizzate a conseguire certificazioni ambientali in base alle norme comunitarie e nazionali;
- e) azioni previste dalla normativa europea per un turismo sostenibile e competitivo;
- f) azioni che coinvolgono economicamente, socialmente e culturalmente le comunità locali.

SELEZIONE DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI REGIONALI PUBBLICATI NEI BUR

Regione	Titolo ed estremi provvedimento
Abruzzo	<i>Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare "Autoporto di Castellalto", modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche.</i> LR n. 23 del 22/9/2015 – BUR n.97 del 25/9/2015 suppl.speciale
Abruzzo	<i>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" - indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.</i> DGR n. 668 del 4/8/2015 - BUR n.35 del 23/9/2015
Abruzzo	<i>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.</i> LR n. 22 del 20/8/2015 – BUR n. 89 del 18/9/2015 Articolo 12 Disposizioni sulla Valutazione di incidenza ambientale Articolo 26 Contributi per infrastrutture locali Articolo 28 Strumenti e modalità di partecipazione e semplificazione delle procedure
Abruzzo	<i>Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo</i> LR n. 28 del 8/10/2015 – BUR n. 105 del 14/10/2015 speciale
Abruzzo	<i>Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese</i> LR n. 29 del 8/10/2015 – BUR n. 105 del 14/10/2015 speciale
Basilicata	<i>Incentivi per la manutenzione e la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali o rifiuti contenenti amianto</i> LR n.42 del 24/9/2015 – BUR n. 40 del 28/9/2015
Basilicata	<i>Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)</i> LR n.37 del 14/9/2015 – BUR n. 38 del 16/9/2015
Campania	<i>Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015</i> LR n. 11 del 14/10/2015 – BUR n.60 del 14/10/2015
Campania	<i>Modifica del comma 3 dell'articolo 1 del Regolamento di attuazione per il governo del territorio.</i> RR n. 4 del 5/10/2015 - BUR n.59 del 12/10/2015
Emilia Romagna	<i>Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)</i> LR n. 16 del 5/10/2015 – BUR n. 253 del 5/10/2015

Emilia Romagna	<p><i>Programma di recupero di alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica di cui al Decreto interministeriale 16/3/2015. Approvazione degli elenchi degli interventi ammissibili ai finanziamenti</i></p> <p>DGR n. 1297 del 14/9/2015 – BUR 243 del 22/9/2015 parte seconda</p>
Emilia Romagna	<p><i>Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico regionale - Modalità e criteri per la presentazione delle domande, la concessione dei contributi e la realizzazione dei progetti - Anno 2015. Attuazione prima annualità programma triennale per l'impiantistica sportiva approvato con delibera Assemblea legislativa n.34/2015.</i></p> <p>DGR n. 1468 del 6/10/2015 – BUR n. 256 del 7/10/2015</p>
Emilia Romagna	<p><i>Atto di indirizzo alle società affidatarie in house per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale</i></p> <p>DGR n. 1175 del 6/8/2015 – BUR n. 244 del 23/9/2015</p>
Friuli Venezia Giulia	<p><i>Norme regionali in materia di beni culturali.</i></p> <p>LR n. 23 del 25/9/2015 – S.O. n. 36 al BUR n.39 del 30/9/2015</p>
Friuli Venezia Giulia	<p><i>Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo.</i></p> <p>LR n. 21 del 25/9/2015 – S.O. n. 36 al BUR n.39 del 30/9/2015</p>
Friuli Venezia Giulia	<p><i>Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).</i></p> <p>DPR n. 208/Pres. dell'8/10/2015 – BUR n. 40 del 7/10/2015 Suppl. n. 38 del 12/10/2015</p>
Lazio	<p><i>Modifiche al Reg. reg. 14 aprile 2005, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e successive modifiche").</i></p> <p>RR n. 12 del 28/9/2015 - BUR n. 78 del 29/9/2015</p>
Lombardia	<p><i>Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche</i></p> <p>LR n. 33 del 12/12/2015 – S.O. BUR del 16/10/2015</p>
Lombardia	<p><i>Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.</i></p> <p>LR n.31 del 5/10/2015 – BUR n. 41 del 9/10/2015 suppl.</p>
Lombardia	<p><i>Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.</i></p> <p>LR n.27 dell' 1/10/2015 – BUR n. 41 del 9/10/2015 suppl.</p>
Lombardia	<p><i>Proroga dell'apertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al "Bando per la selezione delle migliori iniziative di programmazione territoriale e urbanistica in tema di rigenerazione urbana e territoriale"</i></p> <p>Decreto n. 7107 del 7/9/2015 – BUR n. 38 del 16/9/2015</p>

Piemonte	<i>L.R. n. 3/2010, art. 19, comma 3. Aggiornamento del costo base di costruzione ai fini del calcolo del canone degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2014.</i> DGR n. 16/2121 del 21/9/2015 – BUR n. 40 dell'8/10/2015
Piemonte	<i>Approvazione dei criteri generali per la valutazione delle manifestazioni di interesse per la costruzione di scuole innovative. Attuazione dell'art 1 c. 153 Legge 13-7-2015 n. 107 - Decreto M.I.U.R. 7 agosto 2015 n. 593.</i> DGR n. 30/2133 del 21/9/2015 – BUR n. 38 del 24/9/2015
Sicilia	<i>Interventi per il finanziamento dei lavori nei bacini di carenaggio nel porto di Palermo.</i> LR n. 20 del 30/9/2015 – BUR n. 41 del 9/10/2015
Umbria	<i>Delib.G.R. n. 926 del 29 luglio 2013. Programma di vendita degli alloggi di ERS pubblica di proprietà dell'ATER regionale. Proroga validità del Programma ed integrazione alloggi.</i> DGR n. 1025 del 7/9/2015 – BUR n. 48 del 30/9/2015 S.O. n. 3
Umbria	<i>D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - D.M. 19 marzo 2015 - Contributi per il sostegno economico a favore degli inquilini morosi "incolpevoli" - Anno 2015 - Determinazioni.</i> DGR n. 1008 del 31/8/2015 – BUR n. 48 del 30/9/2015 S.O. n. 2